



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| dott.ssa | Antonia Mussa | Presidente |
| dott.ssa | Federica Lorenzatti | Giudice |
| dott.ssa | Alessia Carrera | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 62-1/2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI CANÈ ILEANA (C.F. C.F. CLALNI90L44C665C) nata a Chivasso (TO) il 04/07/1990 E residente in Chivasso (TO), via Giuseppe Berruti n. 34

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 18/04/2025 da Canè Ileana, con l'assistenza dell'Avv. Claudio Antonio Maradei e con l'ausilio del Gestore della crisi dott. Daniele Busso, nominato dall'OCC Modello Canavese";

esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;

ascoltato il Giudice relatore, cui è stato riassegnato il presente fascicolo in data 09/02/2026;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto che non risulta svolgere attività di impresa;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza



impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

considerato che

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto dalla debitrice e da Canè Domenico, estraneo alla procedura;
- la debitrice, assunta come lavoratrice dipendente a tempo indeterminato al momento del deposito del ricorso, in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 31/12/2025, percepisce attualmente l'indennità di disoccupazione NASPI pari a circa € 780,00 (cfr. aggiornamento depositato in data 04/03/2026);
- a tali emolumenti, non acquisibili all'attivo della liquidazione controllata, si deve aggiungere l'importo netto del TFR pari a € 3.259,00 e € 8.812,24 a titolo di riscatto della polizza assicurativa contratta con Reale Mutua avvenuto in data 16/06/2025, con accredito sul conto corrente della debitrice in data 20/06/2025. La debitrice ha messo a disposizione l'intera somma mediante assegno circolare intestato alla procedura di liquidazione controllata.
- le spese mensili necessarie al mantenimento del debitore, con esclusivo riferimento alle spese personali, sono state indicate nel ricorso in € 885,00 a cui devono essere aggiunte spese del nucleo familiare pari a € 482,61 a carico esclusivo di Canè Domenico. La spesa complessiva risulta, dunque, pari a € 1.367,61 e risulta inferiore rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente, pari ad € 2.315,47 (cfr. rilevazioni ISTAT 2024);
- ritenuto altresì opportuno, dunque, a fronte dell'importo percepito a titolo di Naspi, assicurare alla debitrice un importo di reddito almeno pari alle spese personali che la stessa ha documentato di sostenere (€ 885);
- si ritiene, pertanto, congruo determinare la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 885,00 mensili e cioè corrispondenti all'importo della NASPI (€ 780) a cui va aggiunto l'importo di circa € 105, da decurtare dal TFR incassato, sino al reperimento da parte della sig.ra Canè di una nuova occupazione o alla cessazione, per qualsiasi altro motivo, del pagamento della Naspi e con conseguente versamento dell'eccedenza, ove non ancora esaurita, all'attivo della procedura;
 - tali somme potranno essere successivamente modificate dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie, previa presentazione di apposita istanza del debitore, corredata da documentazione comprovante le nuove necessità di spesa e da un parere del Liquidatore sull'istanza stessa;



- i redditi da lavoro percepiti dal debitore sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice, è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto. In alternativa e, in ogni caso, in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di versamento della somma dovuta, il Liquidatore potrà chiedere al datore di lavoro di versare direttamente sul conto della procedura la quota di stipendio eccedente quella riservata al mantenimento del debitore;
- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 270, comma, 5 CCII si applica alla procedura di liquidazione controllata, in quanto compatibile, l'art. 150 CCII, secondo cui "*Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*". Ne consegue, che, alla data di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura.

ritenuto di nominare liquidatore il dott. **Daniele Busso**, già nominato OCC;

ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

ritenuto, altresì, che stanze l'unitarietà del compenso, nell'istanza di liquidazione dovranno essere indicati eventuali acconti già percepiti dall'OCC.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;



P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **CANÈ ILEANA** (C.F. C.F. CLALNI90L44C665C) nata a Chivasso (TO) il 04/07/1990 E residente in Chivasso (TO), via Giuseppe Berruti n. 34

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

nomina Liquidatore il dott. Carlo Daniele Busso;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.650,00 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Ivrea, 23/04/2026

Il Giudice Estensore
(dott.ssa Alessia Carrera)

Il Presidente
(dott.ssa Antonia Mussa)



Sent. n. 45/2026 pubbl. il 04/05/2026

Cron. n. : 749/2026

Rep. n. 45/2026 del 04/05/2026

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

